

VERBALE GRUPPO NETWORK

GRUPPO NETWORK	Gli Uffici metrici nell'area di regolazione del mercato e della tutela della fede pubblica
Data	25 ottobre 2012
Ordine del giorno	<p>1) Analisi delle prime criticità emerse nell'applicazione del D.M. 75/2012</p> <p>2) Analisi della risoluzione delle non conformità riscontrate nelle operazioni di Sorveglianza dei laboratori ex D.M. 10/12/2001</p> <p>3) Varie ed eventuali</p>
Presenti	<p>Prata Giovanni - CCIAA Bologna Penna Rita - CCIAA Reggio Emilia Cottignoli Emma- CCIAA di Forlì Cesena De Gironimo Pietro - CCIAA Ravenna Cortese Anna - CCIAA Modena Pagano Mauro Luzi Paolo- CCIAA di Pesaro Urbino Fanti Maria Cristina - CCIAA di Parma Avanzolini Andrea - CCIAA di Rimini Di Majo Roberto - CCIAA di Piacenza Bonazzi Enrico Lelli Riccardo- CCIAA Ferrara</p>
Assenti	CCIAA Campobasso
Andamento dei lavori e posizioni emerse	<p>1) Analisi delle prime criticità emerse nell'applicazione del D.M. 75/2012</p> <p>Oltre alle criticità già discusse e verbalizzate nella riunione di settembre, si sottolinea che attualmente l'elenco strumenti del programma gestionale Eureka non è stato completamente implementato con quelli normati dal D.M. 75/2012 ed inoltre il predetto gestionale non è strutturato in modo da assolvere tutti gli adempimenti del Decreto connessi alle prescritte registrazioni e comunicazioni. Pertanto è opinione condivisa che le Camere dovranno dotarsi di un ulteriore gestionale oppure potranno utilizzare Eureka solo se adeguatamente implementato.</p> <p>Inoltre viene riferito che in vari incontri con i Fabbricanti metrici o</p>

Titolari di contatori è emerso che le richieste di prima verifica periodica ricevute dalle Camere in data antecedente l'entrata in vigore del Decreto e non ancora evase vengono trattate in maniera disomogena sul territorio nazionale creando perplessità soprattutto in soggetti che operano in più provincie. Viene di fatto ricordato che il Decreto ha implicitamente abrogato la prima verifica periodica ex Art.2 c.2 D.M. 182/00 (entro i 60 giorni dall'inizio della loro prima utilizzazione) in quanto fa decorrere la prima scadenza di verifica dall'anno di apposizione della marcatura CE (ex Art. 8 c.1) o eventualmente dalla prima rimozione di sigilli a seguito riparazione (ex Art. 8 c.2) qualora questa avvenga prima della scadenza di cui sopra. A seguito di tale modifica normativa, in merito alle numerose richieste di prima verifica periodica ex D.M. 182/00 giacenti agli atti d'ufficio, in alcuni ambiti camerali si è ritenuto che esse debbano essere comunque eseguite poiché pervenute prima dell'entrata in vigore del D.M. 75/2012 mentre in altri, al contrario, che non vadano eseguite poiché non è possibile rendere un servizio a pagamento ormai implicitamente abrogato per il solo motivo di non aver potuto evadere il gravoso ed anomalo carico di lavoro generatosi a seguito dell'applicazione della Delibera ARG/gas 155/08.

2) Analisi della risoluzione delle non conformità riscontrate nelle operazioni di Sorveglianza dei laboratori ex D.M. 10/12/2001

Viene segnalato che taluni laboratori ex D.M. 10/12/2001, a seguito esito positivo della verifica periodica, annullano con i propri sigilli tutti quelli presenti sullo strumento a prescindere dalla loro caratteristica di sigilli provvisori o definitivi. Questa prassi, contraria al dettato normativo, induce inoltre in errore chi, successivamente, effettua la prescritta sorveglianza e l'ispezione visiva poiché fa supporre che lo strumento sia stato sottoposto a verifica dopo riparazione constatando tuttavia che agli atti d'ufficio non è presente alcuna comunicazione.

3) Varie ed eventuali

In merito agli obblighi in materia di metrologia legale per strumenti metrici annessi a depositi per uso privato previsti dal D.lgs 26/10/1995, n.504 ed a quanto emerso e verbalizzato nella riunione di maggio, un componente del gruppo segnala che, oltre a richiedere l'elenco di coloro che detengono il registro di carico e scarico all'Agenzia delle Dogane al fine di effettuare un incrocio con i dati già in possesso degli uffici metrici camerali sulla scorta di quanto già fatto con le locali Questure per i cd. Compro Oro, è possibile chiedere anche l'elenco di tali soggetti alla Provincia in quanto P.A. che rilascia le prescritte autorizzazioni.

Viene sottoposto al parere del gruppo la problematica sollevata da uno studio legale in merito a contatori di acqua e di energia installati successivamente al D. Lgs. n. 22/2007 ed utilizzati in porti turistici, campeggi, aree di mercato o stazioni di ricarica pubbliche o private al fine di contabilizzare e vendere acqua e/o energia. In particolare lo studio legale, premesso che l'art.20 del D.Lgs. 22/2007 sanziona chiunque commercializza o mette in servizio strumenti di misura utilizzati per le funzioni ex art.1 comma 2 di cui agli allegati da MI-001 a MI-010 privi della idonea marcatura CE-M, si chiede in quali casi la sanzione si commina a chi commercializza e in quali a chi mette in servizio ed inoltre se la responsabilità di chi "mette in servizio" sia in capo all'utente metrico/utilizzatore dello strumento o a chi materialmente ha posto in servizio lo strumento (inteso come installatore).

Orientamenti assunti

1) Analisi delle prime criticità emerse nell'applicazione del D.M. 75/2012

E' opinione condivisa che in merito alla specifica questione del trattamento delle richieste di verifica giacenti agli atti d'ufficio sia opportuno attendere chiarimenti da parte di Unioncamere/MISE dopo aver formulato apposito quesito poiché a seguito dell'applicazione della Delibera ARG/gas 155/08 tali richieste sono numerose e ciò incide sui costi che le imprese/Titolari dei contatori dovranno sostenere a seconda dell'orientamento scelto. Si ritiene inoltre che, in assenza dell'implementazione di Eureka o di un gestionale adeguato, non tutte le informazioni ex Art. 13 c.1 possano essere raccolte ed inviate ad Unioncamere. Infine, in merito al foglio in Excel fornito da Unioncamere con nota 0014585 del 30/07/2012, si evidenzia che questo può essere utilizzato ai fini di quanto prescritto dall' Art. 13 c.2 e non per la raccolta di informazioni di cui all' Art. 13 c.1 se non opportunamente implementato. Tuttavia i componenti del gruppo nutrono alcune perplessità rispetto alle modalità di utilizzo di tale strumento di lavoro e si chiedono se tale elenco vada implementato di continuo da parte dei Titolari dei contatori ed inviato con le scadenze previste dal D.M. 75/2012 oppure se, rispettando tali scadenze, vada inviata solo la parte aggiornata dell'elenco.

Infine, in merito alla proposta di un'elaborazione del libretto metrologico da parte del gruppo di lavoro, i presenti ritengono che tale soluzione sia eccessiva poiché il libretto può essere predisposto, con semplici modifiche e semplificazioni, utilizzando come file di riferimento quello precedentemente realizzato dal gruppo per i complessi di misura di liquidi diversi dall'acqua.

2) Analisi della risoluzione delle non conformità riscontrate nelle operazioni di Sorveglianza dei laboratori ex D.M. 10/12/2001

Dalla discussione emerge che non è possibile conformare gli strumenti già verificati e l'unica alternativa è segnalare tempestivamente alle CCIAA competenti i comportamenti non conformi raccogliendo evidenze documentali, qualora disponibili, che dimostrino l'estraneità dell'utente metrico e le responsabilità del laboratorio (esempio: rapporto di lavoro dove il laboratorio indica che lo strumento è stato verificato a seguito scadenza e non riparazione, procedure del laboratorio dove è chiaramente descritta la prassi errata, evidenze fotografiche ecc ecc).

3) Varie ed eventuali

La segnalazione in merito alle competenze della Provincia verrà utilizzata in quelle Camere che, a tutt'oggi, non hanno ottenuto riscontro dalle locali Agenzie delle Dogane.

I componenti del gruppo presenti ribadiscono che successivamente al D. Lgs. n. 22/2007 è vietata la commercializzazione e la messa in servizio di strumenti utilizzati per le funzioni ex art.1 comma 2 di cui agli allegati da MI-001 a MI-010 privi della idonea marcatura CE-M ad eccezione di quelli conformi a direttive/normative previgenti (es. la 75/33/CEE , la 79/830/CEE o le omologazioni cd. nazionali) che possono essere commercializzati e messi in servizio fino alla scadenza della relativa omologazione ed in caso di omologazione indefinita fino al termine ultimo del 30/10/2016. Si sottolinea inoltre che gli strumenti

già in uso per le funzioni ex art.1 comma 2 (per i quali la normativa in vigore fino al 30 ottobre 2006 non prevede controlli metrologici legali) già in servizio alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 22/2007 e privi pertanto delle prescritte marcature, allorché rimossi dal luogo di utilizzo debbano essere sostituiti con strumenti conformi alla MID. Appare inoltre evidente che è il campo di utilizzo dello strumento (ex art. ex art.1 comma 2) che determina l'obbligo della conformità MID e della relativa marcatura CE-M pertanto chi commercializza in pratica non verrà mai sanzionato, a parte i casi in cui vi siano evidenze documentali attestanti la consapevolezza dell'uso della sua fornitura (è il caso della commercializzazione a seguito appalti o contratti dove viene specificato l'utilizzo della fornitura o dove, anche se non specificata, la destinazione d'uso è implicita nella stessa commessa es: forniture per sostituzioni o nuove pose in opera di contatori per un soggetto titolare dei contatori ex D.M. 75/2012 o forniture per rifacimento di un impianto di distribuzione di carburanti).In questi ultimi casi pare sostenibile l'ipotesi di sanzione sia al soggetto che ha commercializzato che a quello che ha posto in servizio. I presenti inoltre concordano che poiché la messa in servizio è descritta ex art.2 1.f)come la prima utilizzazione di uno strumento destinato all'utente finale per i fini cui esso è destinato, appare altresì evidente che chi pone in servizio è l'utente metrico o il Titolare dei contatori ex D.M. 75/2012 e non chi monta/istalla lo strumento. Ciò premesso , in merito agli aspetti sanzionatori, si concorda di elaborare un quesito al MISE, per il tramite di Unioncamere, al fine di ottenere i chiarimenti o le conferme del caso.

Data e o.d.g. prossima riunione

29/11/2012

Bologna,

Firma coordinatore